

Vademecum per  
l'**i**nsegnante  
**d**i  
**r**eligione  
incaricato annuale.



## **REQUISITI CONTRATTO DI LAVORO IDR**

Secondo il Concordato il diritto di stipulare un contratto di lavoro con il rappresentante legale dell'amministrazione scolastica, per l'insegnante di religione cattolica, prevede due requisiti:

### **IDONEITÀ**

è un istituto di diritto canonico che certifica l'appartenenza ecclesiale dell'idr e la sua condizione di testimone attendibile della fede cattolica. È presupposto necessario per accedere all'Irc e la sua eventuale revoca interrompe il servizio nell'irc.

### **NOMINA D'INTESA**

consiste nell'accordo che autorità scolastica ed ecclesiastica devono raggiungere sulla collocazione dell'Idr nella scuola. Dal punto di vista amministrativo però l'emanazione degli atti che regolano il rapporto di lavoro è di esclusiva competenza dell'autorità scolastica.

## Competenze richieste agli insegnanti:

- Preparazione pedagogico - didattica generale e specificamente applicata alla propria disciplina;
- conoscenza delle indicazioni didattiche vigenti per il proprio insegnamento e per quelli appartenenti al proprio ordine e grado di studi;
- conoscenza delle indicazioni didattiche degli ordini o gradi di scuola precedenti per assicurare la necessaria continuità;
- conoscenza delle problematiche dell'orientamento;
- conoscenza del testo della Costituzione italiana;
- Conoscenza delle principali norme di legislazione scolastica.

## Quali sono i titoli di studio di qualificazione professionale per l'IRC?

- I titoli di qualificazione professionale oggi vengono definiti da due **fonti normative**: **DPR 175 Intesa del 2012** e il **DM 70 del 2020**.
- Vale la pena ricordare che i titoli di studio che, insieme all'idoneità, sono **requisito** per poter insegnare Religione Cattolica, sono stati stabiliti per la prima volta dall'**Intesa del 1985**. Fino al 1984 era sufficiente l'**idoneità ecclesiastica**, ma dal 1985 l'autorità ecclesiastica non può concedere l'idoneità a docenti senza titoli, a meno che vi sia mancanza di docenti con titoli di qualificazione. In tal caso, i docenti senza titolo dal **2012** (nota 2989/12) possono essere assunti come supplenti temporanei e non possono far valutare questo servizio ai fini di una successiva progressione economica o di una ricostruzione di carriera. (CCMM 43/92 e 2/01).
- Per gli Idr di ruolo il possesso dei titoli viene **verificato** per il concorso dall'Usr. Per gli idr non di ruolo, la verifica spetta al dirigente scolastico in sede di assunzione in servizio.
- Le **Circolari annuali sulle supplenze**, a partire dal 2017, hanno previsto espressamente che l'assunzione per supplenza possa trasformarsi in **contratto di incarico annuale** se il titolo viene conseguito **entro il 31 dicembre** dell'anno scolastico in corso, altrimenti il nuovo inquadramento giuridico potrà decorrere solo dall'anno scolastico successivo.

# Riconoscimento civile dei titoli

Anche se Italia e Santa Sede aderiscono al processo di Bologna, il **riconoscimento civile dei titoli** validi per l'IRC che siano stati conseguiti presso le UP e gli ISSR è possibile grazie al **DPR 175 del 1994** e al **DPR 63 del 2019**.

Il **Dpr 175 del 1994**, in attuazione dell'**art.10 del concordato del 1984**, limita la possibilità di riconoscimento dei titoli ecclesiastici agli effetti civili in Italia ai soli diplomi di **baccalaureato** o **licenza in Teologia e Sacra Scrittura**, rispettivamente equiparati a un diploma universitario triennale dell'epoca (oggi laurea triennale) e ad una laurea (oggi Laurea magistrale).

Recentemente questo processo di riconoscimento di titoli ecclesiastici è stato integrato dall'**Accordo del 13 febbraio 2019** tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona del 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio nell'area Europea. Contestualmente a questo accordo le parti si sono scambiate delle **note verbali**, recepite nell'ordinamento giuridico italiano con **Dpr 63/19**.

I titoli accademici di **baccalaureato** e di **licenza nelle discipline di Teologia, Sacra Scrittura, Diritto Canonico, Liturgia, Spiritualità e le Scienze Religiose**, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, **a richiesta degli interessati**, rispettivamente come **laurea e laurea magistrale** con **decreto del Ministro dell'istruzione**, su conforme **parere del Consiglio universitario nazionale**.

# Stipula e gestione contratto annuale idr

A partire **dal mese di Luglio** - e comunque entro e **non oltre il mese di agosto** di ogni anno solare - gli **Ordinari diocesani, in accordo con i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali competenti**, ai sensi dell'art.3, comma 10 della legge 186/2003, **comunicano agli Istituti scolastici i nominativi dei docenti di religione cattolica** proposti per l'assunzione con incarico annuale. Al riguardo, gli Ordinari diocesani avranno cura di segnalare tempestivamente agli Istituti scolastici eventuali ulteriori modifiche alle proposte di incarico già inoltrate.

A partire **dalla fine del mese di agosto** gli **Istituti scolastici** inseriscono in **SIDI**, utilizzando le specifiche funzioni, i contratti relativi ai docenti incaricati annuali di religione cattolica secondo quanto indicato nella nota prot. n. 2966 del 1 settembre 2015 della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

**Entro il 5 settembre** di ogni anno solare i **Dirigenti Scolastici** provvedono a **convalidare e trasmettere a NoiPA** ai fini del pagamento i contratti dei docenti incaricati di religione cattolica secondo quanto indicato nella succitata nota e nelle successive istruzioni tecniche impartite al riguardo.

## CONTROLLO CONTRATTO

Si può accedere a **Istanze Online** e a **NoiPa** tramite **SPID** o **CIE**.

Si può controllare nell' **area riservata di istanze online** se risulta inserito il contratto per l'a.s. desiderato:

**Istanze Online** ➡ altri servizi ➡ contratti a tempo determinato.

Lo **stato del contratto** deve essere: inserito ➡ trasmesso ➡ in elaborazione ➡ accettato da NoiPA

Se il cedolino del mese su NoiPA non è ancora visibile si può consultare, sempre su NoiPA, l'area **SERVIZI STIPENDIALI** effettuando una ricerca per il mese desiderato.

## **PRESA DI SERVIZIO:**

La **nomina giuridica** intercorre dal momento in cui nasce il diritto, dunque il **primo settembre**, quella **economica** da quanto effettivamente ci si presenta a scuola (**presa di servizio**).

Art. 560 del Dlgs 297/94: "La nomina dell'impiegato che per **giustificato motivo** assume servizio con **ritardo** sul termine prefissato decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina", la norma a cui fa riferimento il testo unico è l'art. 9 del DPR 3/1957.

la norma generale è per quelli di ruolo... per analogia si applica a tutto il personale dunque, per rinviare la presa di servizio, si deve giustificare: malattia, infortunio, lutto... ecc.

Ma poi gli effetti economici decorrono dal momento in cui effettivamente si prende servizio.



## Tipi di contratto

Agli idr non di ruolo si applica lo stato giuridico di incaricato annuale prevista dal **TU del 1994**, che ha confermato il quadro giuridico delineato dalla legge 824/30, oggi abrogata.

Il codice Sidi per gli insegnanti con ricostruzione di carriera è **N05**, per gli incaricati annuali senza ricostruzione di carriera è **N27**, per i supplenti **N28**.

A decorrere **dal 1 settembre 1990** i docenti di religione **sprovvisi di titolo** di studio idoneo non hanno diritto a maturare la ricostruzione di carriera e/o gli scatti biennali. La CM 43/92 e CM 2/01 stabiliscono che chi abbia insegnato dopo il 01/09/1990 senza il titolo di qualificazione richiesto non potrà veder riconosciuto il servizio prestato fino al conseguimento dello stesso. Il servizio prestato invece fino al 31/08/1990 è sempre riconoscibile.

## L' ORARIO CATTEDRA

La costituzione del posto cattedra prevede **18 ore** settimanali per la scuola **secondaria**, **24** per la scuola **primaria** e **25** ore per la **scuola dell'infanzia**.

A proposito del trattamento da riservare agli insegnanti di religione cattolica, il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2007, art.40 c. 5-6-7 e le relative CM 302/1995 e CM 158/1996 definiscono una linea ben precisa,

- "5.Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti [...] mediante contratto di **incarico annuale che si intende confermato** qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 6. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è costituito [...] possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- 7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale".

La CM 158/1996 precisa la possibilità, in via eccezionale, di proporre eventuali raggruppamenti orari anche inferiori a quelli previsti per la costituzione di un orario cattedra.

## **Attività funzionali all'insegnamento (art.29 CCNL 2006-09)**

Le **attività funzionali all'insegnamento** sono previste dall'**art. 29 del CCNL 2006/2009** che recita:

"l'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi".

Il predetto art.29 è stato integrato nel **nuovo CCNL del febbraio 2018** che conferma l'attuale orario di lavoro (articoli 28 e 29 CCNL/07), comprese le 40 + 40 ore per le attività funzionali.

**Per attività individuali (senza limiti orari) si intende:**

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- correzione dei compiti;
- rapporti individuali con le famiglie e gli studenti, con criteri, modalità e strumenti di comunicazione definiti dal Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti.

## Per attività collegiali si intende:

- scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;

queste sono un **atto dovuto** (art. 29/3 punto c del CCNL) e **non rientrano quindi nel computo delle 40+40** ore né tanto meno vanno retribuite.

- **funzionali fino a 40+40 ore annue**

- ➔ partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione, programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, in modo tale da prevedere un impegno individuale **fino a 40 ore annue**.
- ➔ la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l'attività di programmazione e di verifica di inizio e fine d'anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, **fino a 40 ore annue**.

## Retribuzione per ore in eccesso

Solo le ore che eccedono le 40 stabilite per questa ultima categoria sono retribuite con il Fondo di istituto. Si tratta di attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera "d"), che prevedono un compenso orario di € 17,50.

Rientrano, infine nelle ore funzionali di insegnamento:

- accoglienza e vigilanza degli alunni (il docente deve essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni dalla scuola).

# Attività funzionali all'insegnamento

(art.29 CCNL 2006-09)

## Attività collegiali (40h)

- ⇒ la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l'attività di programmazione e di verifica di inizio e fine d'anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, **fino a 40 ore annue.**

## Consigli di classe/interclasse/intersezione

- ⇒ partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione, programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, in modo tale da prevedere un impegno individuale **fino a 40 ore annue.**

## Attività collegiali che non rientrano nel computo delle 40+40:

- ⇒ scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

## Attività individuali (senza limiti orari):

- ⇒ preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- ⇒ correzione dei compiti;
- ⇒ rapporti individuali con le famiglie e gli studenti, con criteri, modalità e strumenti di comunicazione definiti dal Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti.

## Una prassi consolidata (e utile per Idr)

La prassi consolidata di molti docenti è programmare un calendario annuale, d'accordo con il Dirigente Scolastico, pianificando la partecipazione alle singole attività.

Per non superare le 40 ore previste, tale calendario si rende necessario se il docente è impegnato su più scuole, proporzionando gli impegni in base al numero delle ore di lavoro su ciascun istituto.



## Un caso particolare: il docente part-time/spezionista

La consuetudine in passato è stata quella di calcolare le ore di partecipazione alle attività in proporzione al proprio orario di servizio. Nonostante la normativa (OM 446/1977), era stata preferita l'interpretazione (D.Lvo 61/2000 attuativo della Direttiva UE 97/81/CE e, in aggiunta, una Nota dell'USR Veneto del 13.12.2010) che vietava il trattamento meno favorevole per il docente part-time rispetto al collega full-time.

A dire l'ultima parola, è intervenuta una sentenza della suprema Corte di Cassazione sezione lavoro (n. 7320 del 14.03.2019) che afferma che **i docenti part-time sono obbligati a partecipare alle attività funzionali all'insegnamento anche se queste sono calendarizzate nel giorno in cui non svolgono il loro servizio e che la partecipazione a queste attività è dovuta comunque fino a 40 ore (anche se sono part-time)**. Per le attività di **consigli di classe/interclasse/intersezione** partecipano per le classi di cui sono titolari e in un numero di ore massimo calcolando **proporzionalmente al proprio orario settimanale di lavoro**.

# Come calcolare le ore delle attività funzionali all'insegnamento in caso di part-time e/o di più sedi di servizio?

CCNL/2007 art.29 c.3 - O.M. 446/1997 - Cassazione sez. Lavoro n. 7320/2019

(SUPPORTO IRC/IDR - Insegnamento e insegnanti di religione)

## Attività collegiali (40h)

- \* Calcolare quante ore devo destinare alle scuole:

$$\frac{\text{n. ore in una scuola} \times 40 \text{ ore di attività collegiali}}{\text{n. ore del proprio incarico/supplenza}}$$

(es:  $\frac{8 \text{ ore in una scuola} \times 40 \text{ ore di attività collegiali}}{16 \text{ ore del mio incarico}}$

tot = 20 ore da destinare alle attività collegiali in quella scuola)

## Consigli di classe/interclasse/intersezione

- \* Calcolare quante ore di consigli in proporzione alle ore del proprio incarico/supplenza:

$$\frac{40 \text{ ore} \times \text{ore del proprio incarico}}{\text{orario cattedra del mio grado di scuola}}$$

(es:  $\frac{40 \times 18 \text{ ore del mio incarico}}{24 \text{ ore perché insegno alla primaria}}$  tot = 30 ore di consigli)

- \* Calcolare quante ore devo destinare alle scuole:

$$\frac{\text{n. ore in una scuola} \times \text{n. ore di consigli spettanti}}{\text{n. ore del proprio incarico/supplenza}}$$

(es:  $\frac{8 \text{ ore in una scuola} \times 30 \text{ ore di consigli spettanti}}{16 \text{ ore del mio incarico}}$

tot = 15 ore da destinare ai consigli in quella scuola)

Da un punto di vista pratico, i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente.

Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente stesso di presentare un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola.

Se nell'elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non è stato possibile evitare la sovrapposizione delle attività degli organi collegiali, se gli impegni contemporanei hanno la stessa natura, si potrà decidere in base alle ore già prestate in entrambe le scuole per quel tipo di incontro. Nel caso di incontri di diversa natura che si sovrappongono, si dovrà dare priorità a una delle due attività da svolgere. Si ritiene invece prevalente in ogni caso la partecipazione al consiglio di classe quando è convocato per le operazioni di scrutinio.

La presenza all'incontro collegiale in una scuola giustifica l'assenza nell'altra.

## La formazione in servizio dell'Idr

- L
- La **legge 107/2015** ha stabilito che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è **obbligatoria, permanente e strutturale. (art.1,c.124)**
- Il Ministero predispone **piani nazionali di formazione** per il personale docente, indicando alcuni contenuti da privilegiare nell'elaborazione del piano di formazione d'Istituto (Ccnl 19-11-2019 sulla formazione del personale della scuola per il triennio 2019-22, art.2)
- Gli **Idr** possono partecipare a tutte le iniziative promosse dalla scuola e dalle altre agenzie di formazione, ma per i **contenuti specifici** del proprio insegnamento possono frequentare le attività formative a suo tempo disciplinate dalle **CCMM 176/89 e 126/94**, ora sostituite dalla **CM 18/02** e dalla **Nota 1094/09**.
- Gli Idr, come tutti gli altri insegnanti, possono usufruire di **5 giorni di esonero dal servizio all'anno per partecipare a corsi di aggiornamento**. L'esonero dal servizio deve essere concesso dal dirigente scolastico compatibilmente con le esigenze della scuola.
- Ogni scuola deve programmare il proprio **piano di formazione**, che dovrà essere **approvato dagli organi collegiali competenti** e che può comprendere anche iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento (Ccnl 19-11-2019, art.2)
- Vista la particolarità delle iniziative di formazione per l'Irc, gli **idr dovrebbero far approvare la loro partecipazione alle attività proposte dalle autorità ecclesiastiche, dagli organi collegiali della scuola**.
- Ogni attività di formazione deve essere documentata da un **attestato di partecipazione** che indichi il numero delle ore di frequenza.
- La partecipazione all'aggiornamento per irc può servire a ottenere o conservare il riconoscimento di **idoneità diocesana** per gli insegnanti di classe della scuola primaria o dell'infanzia. (**Delibera XXXIV Assemblea Generale della Cei**).

## Permessi studio:

Secondo l'**art.3 del Dpr 395/88** possono essere concesse un massimo di **150 ore annue di permessi straordinari retribuiti** per lavoratori che intendano conseguire un titolo di studio.

Questo permesso è riservato al personale di ruolo (**CM 236/89**), ma il **Ccni del 1999** stabilisce che i criteri di attribuzione dei permessi di studio sia oggetto di contrattazione decentrata presso gli **Usl**. Generalmente tale permesso viene riconosciuto **anche agli Idr non di ruolo**. La concreta **fruizione** dei permessi deve essere **concordata con il proprio dirigente scolastico**.

## Le assenze degli idr

Dopo la legge 186/03 esistono tre diverse configurazioni giuridiche di idr anche rispetto alle assenze:

- Idr di ruolo (con lo stesso trattamento degli altri docenti a tempo indeterminato),
- idr a tempo determinato con ricostruzione di carriera ( con sostanziale equiparazione ai colleghi di ruolo)
- idr a tempo determinato senza ricostruzione di carriera ( condizione meno garantita).

L'art 19 del Ccnl 2006-09, comma 1, chiarisce "al personale di cui all'art.3, comma 6, del Dpr n.399 del 1988 [...] si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi".

L'art.18 del medesimo Ccnl contempla anche il diritto all'aspettativa.

Idr di ruolo e idr con ricostruzione di carriera.	Durata	Trattamento economico
Ferie	32 giorni	100%
Festività	4 giorni	100%
Assenze per malattia  (solo per malattie gravi) (per terapie invalidanti)	dal 1° al 9° mese dal 10° al 12° mese dal 13° al 18° mese dal 19° al 36° mese dal 1° al 36° mese	100% 90% 50% senza assegni 100%
Permessi esami o concorsi grave lutto matrimonio motivi personali o familiari	8 giorni 3 giorni per ogni evento 15 giorni 3 giorni (+6 di ferie)	100% 100% 100% 100%

idr senza ricostruzione di carriera	Durata	Trattamento economico
Ferie	32 giorni (30 nei primi 3 anni)	100%
Festività	4 giorni	100%
Assenze per malattia	nel primo mese 2° e 3° mese dal 4° al 9° mese	100% 50% senza stipendio
Permessi esami e concorsi grave lutto altri motivi matrimonio	8 giorni 3 giorni per ogni evento 6 giorni 15 giorni	senza stipendio 100% senza stipendio 100%



## VALUTAZIONE ALLA PRIMARIA E IRC

Qual è l'ultimo riferimento normativo per la valutazione alla scuola primaria?

L'ordinanza 172 del 4 dicembre 2020 sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria, con le relative linee guida e una nota, 2158, contenente le indicazioni operative.

Quali le indicazioni specifiche per l'IRC?

Per l'IRC è previsto un giudizio sintetico, che resta disciplinato dall'art. 2, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017.

Cosa è esplicitamente previsto dalla legge per la valutazione IRC?

Per IRC sussisteva il divieto di voto derivato dalla legge 824/30 che, all'art.4, stabiliva che in luogo di voti ed esami, viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti

Questa formula è stata recepita nel Testo Unico del 1994 (art. 309, c.4).

Quali le soluzioni fino a qui adottate?

In riferimento alle circolari ministeriali n. 20/1964 e n. 491/1996, finora gli schemi adottati in ogni ordine e grado di scuola di molte istituzioni scolastiche presentavano dei giudizi sintetici per la valutazione periodica e finale dell'IRC. (Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non sufficiente).

Nella valutazione degli obiettivi di apprendimento ricavati dalle Indicazioni nazionali e inseriti nel curriculum verticale IRC delle singole scuole è possibile proporre i criteri utilizzati per i tradizionali giudizi sintetici utilizzati per gli RC in modo da favorire l'accostamento ai nuovi quattro livelli introdotti?

Possiamo correlare facilmente i giudizi sintetici IRC con i livelli previsti dalla nuova normativa, per esempio, nel modo seguente:

Ottimo (Livello avanzato)

Distinto (Livello intermedio)

Buono (Livello base)

Sufficiente (Livello in via di prima acquisizione)

Non sufficiente (Attivazione di percorsi educativi e didattici)

Si può pensare anche ad altro?

La situazione pone l'occasione per considerare il ruolo della disciplina IRC in correlazione con le altre curricolari per esaminare la questione del pieno riconoscimento sul piano della equiparazione.

Si impone pertanto una riflessione per la individuazione condivisa di DESCRITTORI (o Giudizi Descrittivi) da correlare con i 4 LIVELLI indicati dal Ministero, collegati a monte con i TRAGUARDI degli Obiettivi (o Nuclei Tematici).

Cosa si può fare concretamente?

L'unico vincolo di legge per la valutazione dell'Irc sono il divieto di voto numerico e la speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, pertanto qualsiasi giudizio verbale è lecito, purché espresso in modo sintetico e globale, è dunque possibile, per i docenti di IRC, proporre al Collegio Docenti di adeguare la scala dei giudizi della disciplina attraverso un insieme di obiettivi correlati ai livelli indicati dalla OM 172/2020.

Quale vantaggio comporta l'adeguamento del giudizio dell'Irc a quello delle altre discipline?

Tale adeguamento consente di avere una continuità valutativa e una più immediata comunicazione dei livelli di apprendimento, in un orizzonte di sviluppo delle competenze dell'alunno.

## **Idr e scrutinio finale.**

### 1) A chi spetta la valutazione?

Ogni insegnante formula una propria proposta di giudizio sull'apprendimento di ciascun alunno, in sede di scrutinio queste proposte, grazie a un confronto tra i docenti, si trasformano in valutazione definitiva che è sempre collegiale.

### 2) L'idr partecipa allo scrutinio?

Sì. Senza la presenza dell'idr il collegio non è perfetto e le sue deliberazioni rischiano di essere invalidate. L'idr deve quindi partecipare a tutte le operazioni di scrutinio periodico e finale.

3) L'idr partecipa anche alla valutazione relativa all'ammissione all'esame di Stato e all'esito finale?

Sì. Pur non essendo l'IRC materia di esame, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (Modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202). Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. Lo stesso discorso vale per i docenti delle attività alternative a tale insegnamento, limitatamente ai loro alunni.

4) Che tipo di valutazione è prevista per l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo?

Secondo il DLgs del 13 aprile 2017, n.62 Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

5) Come può l'idr, la cui valutazione è espressa con un giudizio e non in decimi, partecipare alla deliberazione in merito all'attribuzione del voto di ammissione all'esame di Stato al termine del primo ciclo?

Il Ministero dell'Istruzione ha chiarito che il voto di ammissione è frutto di una valutazione complessiva dello studente e non di una media matematica.

6) Cosa succede nella pratica?

Purtroppo la prassi, ad esempio, seguita per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame di Stato al termine del primo ciclo, consistente nell'utilizzare esclusivamente la media dei voti conseguiti, è contraria alla normativa, che invece prevede che il voto di ammissione tenga conto di tutto il percorso scolastico triennale svolto dagli alunni. In tutte le scuole si utilizzano i registri elettronici e dalla media si escludono i giudizi dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative a tale insegnamento a priori, impedendo in questo modo all'allievo di vedersi riconosciuto nella valutazione globale quanto ottenuto. Per questo motivo occorre vigilare in sede di scrutinio.

## 7) Quali peculiarità per la valutazione espressa dall'Idr in sede di scrutinio?

Il giudizio espresso dall'Idr segue le normali procedure di valutazione e il suo parere è sempre determinante, ma occorre aggiungere due precisazioni. L'Idr partecipa alle deliberazioni in sede di scrutinio esprimendo il suo parere solo per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica.

In base alla revisione dell'Intesa (punto 2.8 dell'Intesa del 2012, 2.7 dell'Intesa del 1990), "nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi in maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale"

## 8) Cosa comportano le precisazioni del punto 2.8 dell'Intesa del 2012?

Leggendo il testo risultano evidenti alcuni punti:

L'Idr partecipa ad ogni scrutinio delle classi in cui siano presenti alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

L'Idr esprime il proprio giudizio, partecipando alla deliberazione finale, per ogni alunno che si avvale dell'insegnamento di religione cattolica.

L'Idr in alcuni casi è tenuto a motivare il suo voto nel verbale del consiglio di classe.

9) Cosa significa che il voto dell'idr, se determinante, deve essere giudizio motivato iscritto a verbale?

La maggior parte dei pronunciamenti della giustizia amministrativa ha modificato una iniziale interpretazione penalizzante del giudizio espresso dall'idr, stabilendo che l'idr ha piena capacità deliberativa in seno allo scrutinio. "Il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma bensì in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza".

10) Le condizioni di partecipazione allo scrutinio finale previste per l'idr si devono estendere anche al docente dell'attività alternativa?

Sì. Il DLgs 62/2017 prevede che in caso di deliberazione a maggioranza, se il voto dell'insegnante di attività alternativa all'insegnamento di religione cattolica è determinante, deve essere giudizio motivato iscritto a verbale.

11) Queste norme valgono solo per gli scrutini conclusivi?

No. Occorre escludere ogni interpretazione restrittiva del giudizio dell'idr, queste indicazioni si estendono ad altri contesti, come ad esempio gli scrutini intermedi, le delibere su attività extracurricolari o integrative, provvedimenti disciplinari ecc.



## Esame di Stato del primo ciclo e Irc

La **Nota Ministeriale nota n. 1865 del 2017** a proposito della commissione, ribadendo quanto contenuto all'articolo 8 del **D.Lgs 62/17**, afferma:

«Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe».

Tra le discipline che fanno parte della commissione rientra, dunque, l'IRC.

## Commissione. Il ruolo dell'IdR:

L'IdR fa parte della commissione d'esame.

Secondo quanto stabilito dal **D.Lgv 297/94, T.U. della Scuola, all'articolo 309:**

«3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae».

## **Commissione. Il ruolo dell'IdR:**

L'IdR prende parte all'Esame di Stato ma non può interrogare in quanto l'IRC non può essere materia d'esame.

Nel novembre 2017, il sottosegretario Salvatore Giuliano così si esprimeva a seguito di diverse polemiche relative alla presenza degli IdR in sede d'esame: «quanto all'inserimento della religione cattolica tra le materie d'esame, si rappresenta che tale disciplina non rientra tra le prove scritte, previste all'articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 62 del 2017, e non costituisce oggetto del colloquio, atteso che lo stesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del citato decreto, è diretto a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente, secondo le vigenti indicazioni nazionali per il curriculum per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con decreto ministeriale n. 254 del 2012».

Seppure non possa interrogare può tuttavia contribuire ad arricchire la valutazione complessiva dello studente, soprattutto nella valutazione di ordine formativo, nella prospettiva della valutazione finale.

## **Il Credito Scolastico e l'irc**

Le annuali ordinanze sugli esami di stato ribadiscono la partecipazione a pieno titolo dell'idr all'attribuzione del credito scolastico. **L'art.11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021:** *"I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento"*

L'Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti. In assenza di una delibera specifica collegiale, il Consiglio di Classe, organo sovrano, dovrà comunque attribuire il credito tenendo conto della partecipazione e del giudizio espresso dal docente di religione cattolica per gli alunni che si avvalgono di tale disciplina.

## **Il Credito Scolastico e l'irc**

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata **(art.11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021)**.

Per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore e all'attribuzione del credito scolastico, l'IdR partecipa all'apposito consiglio di classe. La procedura da seguire è questa: fatta la media dei voti con la valutazione delle altre discipline e individuata così la banda di oscillazione, il consiglio di classe definisce il credito scolastico dello studente, tenendo conto dei criteri che possono essere stabiliti in autonomia dalle scuole, eventualmente anche rifacendosi ai criteri un tempo contenuti nel Dpr 328/98 ora quasi interamente abrogato.

## **Il Credito Scolastico e l'irc**

Il **DPR 323/1998 art. 11 commi 1 e 2**, aveva introdotto nello scrutinio di ciascun anno degli ultimi tre anni "un punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico" finalizzato "al grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno (...) tenendo in considerazione anche l'assiduità alla frequenza scolastica (...) l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative (...)". Il **DPR 122/2009 all'art. 6 comma 3** aveva poi specificato che all'attribuzione del credito scolastico, in sede di scrutinio finale "partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici (...), i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento".

## **Il Credito Scolastico e l'irc**

La successiva **O.M. 444/2010 all'art. 8 comma 12** ha ulteriormente specificato che l'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, viene effettuata dal competente consiglio di classe e che " i docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alla deliberazione del consiglio di classe concernente l'attribuzione del credito, nell'ambito della fascia di oscillazione, agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto".

Il consiglio di classe si esprime collegialmente sull'attribuzione del credito. L'Ic partecipa a pieno titolo all'attribuzione del credito scolastico come membro del consiglio di classe (**DLgs 61/17, art.15, c.1**)

Il collegio docenti non è chiamato ad esprimersi sull'applicabilità della norma, bensì sul peso da dare a ciascun criterio. Peso che va ad incidere non al punteggio base per ciascuna fascia, bensì al punto di oscillazione.

## Il Credito Scolastico e l'irc

Il Consiglio di Stato nel ricorso ad opponendum alla decisione del TAR da parte del MIUR contro una serie di associazioni laiche, religiose (comunità Ebraica ed Islamica ecc), cristiane (Tavola Valdese, Luterani, Battisti ecc), ha dichiarato con Sentenza Definitiva (**TAR n.2749 del 7 maggio 2010**) che "tutta l'attività scolastica dell'alunno deve essere valutata ai fini del credito scolastico, che esprime appunto un punteggio per la carriera scolastica complessiva" incluso "il profitto di quei corsi che, originariamente facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta". Pertanto gli studenti che si sono avvalsi dell'IRC per il fatto che l'attività rientra nell'attività scolastica dello studente, in virtù dell'obbligatorietà che rivestono essendo state liberamente scelte, non possono vedersi privati di tale riconoscimento, ci si porrebbe contro la volontà dello studente e delle famiglie, oltre contro la stessa normativa vigente. Questo pronunciamento può essere considerato un buon motivo per non escludere in modo ideologizzato l'insegnamento di religione cattolica dai criteri definiti dall'istituzione scolastica per l'attribuzione del credito scolastico.



## **Il Credito Scolastico e l'irc**

### **1) Cos'è il credito scolastico?**

Il credito scolastico è un punteggio assegnato nello scrutinio di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria di II grado, basato sull'andamento degli studi dell'alunno/a. Esso è infatti dato dalla media dei voti, espressa in decimi, delle singole discipline. Tale media colloca l'alunno/a all'interno di una fascia di oscillazione prevista dalla tabella ministeriale contenuta nell'allegato A del D.Lgs. 62/2017.

# Il Credito Scolastico e l'irc

## 2) Quale è la normativa di riferimento?

Per l'attribuzione del credito scolastico la normativa di riferimento è la seguente:

D.M. 42/2007

D.P.R. 122/2009 art.6

D.M. 99/2009

D.Lgs 62/2017

TAR Toscana 1089/1998

TAR Lazio IIIbis 33433/2020

Consiglio di Stato 2749/2010

O.M. 53/2021 (art.11 c.3)

## **Il Credito Scolastico e l'irc**

**3) A chi spetta l'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione?**

Il consiglio di classe si esprime collegialmente sull'attribuzione del credito, così come previsto dalla normativa vigente.

**4) Anche i docenti di religione cattolica partecipano all'attribuzione del credito?**

L'Ordinanza Ministeriale numero 53 del 3 marzo 2021, all'articolo 11, comma 3 recita quanto segue:

“I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento”.

## **Il Credito Scolastico e l'irc**

### **5) Di quali criteri tiene conto il consiglio di classe per l'assegnazione del credito?**

Una volta stabilita la fascia di oscillazione, il credito scolastico da assegnare è definito da una serie di elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore nella fascia, senza sconfinare in altra fascia. Tali elementi non possono in alcun modo escludere la partecipazione dell'Idr. Secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (Modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202). Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi

dell'insegnamento della religione cattolica . Lo stesso discorso vale per i docenti delle attività alternative a tale insegnamento, limitatamente ai loro alunni.

## **Il Credito Scolastico e l'Irc**

**6) Il collegio dei docenti può decidere di eliminare l'Irc dall'attribuzione del credito scolastico?**

No. Il collegio dei docenti non è chiamato ad esprimersi sull'applicabilità della norma, bensì sul peso da dare a ciascuna voce. Peso che va ad incidere non sul punteggio base per ciascuna fascia, bensì sul punto di oscillazione.

**7) Cosa fare se il collegio dei docenti o il consiglio di classe rifiutasse la partecipazione dell'Irc all'attribuzione del credito?**

L'Irc dovrà far verbalizzare la nullità dell'attribuzione del credito con una formula simile alla seguente:

*"Il docente di religione cattolica, relativamente all'attribuzione del punto di oscillazione agli studenti avvalentesi, si oppone alla decisione arbitraria, da parte del Consiglio di Classe, di escludere dalla valutazione, nel punto di oscillazione, l'insegnamento della religione cattolica".*

La decisione potrà poi essere impugnata nelle sedi giurisdizionali deputate.

## **Il Credito Scolastico e l'irc**

**8) La partecipazione dell'Idr all'attribuzione del credito scolastico per gli avvalentesi è discriminatoria nei confronti dei non avvalentesi?**

No. Il Consiglio di Stato nel ricorso ad opponendum alla decisione del TAR da parte del MIUR contro una serie di associazioni laiche, religiose (comunità Ebraica ed Islamica ecc), cristiane (Tavola Valdese, Luterani, Battisti ecc), ha dichiarato con Sentenza Definitiva (TAR n.2749 del 7 maggio 2010) che, "tutta l'attività scolastica dell'alunno deve essere valutata ai fini del credito scolastico, che esprime appunto un punteggio per la carriera scolastica complessiva" incluso " il profitto di quei corsi che, originariamente facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta". Pertanto gli studenti che si sono avvalsi dell'IRC per il fatto che l'attività rientra nell'attività scolastica dello studente, in virtù dell'obbligatorietà che rivestono essendo state liberamente scelte, non possono vedersi privati di tale riconoscimento, ci si porrebbe contro la volontà dello studente e delle famiglie, oltre che contro la stessa normativa vigente.

## **Le attività alternative e i non avvalentisi**

L'organizzazione delle attività alternative fin dalla revisione del Concordato del 1984 è stato uno dei punti più discussi del dibattito politico, giudiziario e sociale. La CM del 20/12/1985, n.368 chiarì subito che ai non avvalentisi sarebbe stata garantita un'attività culturale diversa da quelle curricolari. Tale attività doveva inizialmente essere unica e programmata dalla scuola in base alle direttive ricevute dal governo, ma questo progetto naufragò ben presto e fu oggetto di una serie di ricorsi e sentenze che culminarono con la sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale che dichiarò illegittima qualsiasi equiparazione dell'attività alternativa con l'insegnamento di religione cattolica. La sentenza precisa che le due scelte si pongono su due piani completamente distinti: la prima ha infatti a che vedere con la scelta di una attività scolastica e le relative questioni organizzative, la seconda invece riguarda l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito di libertà di scelta religiosa. Per questo stesso motivo la sentenza della Corte Costituzionale n.13 del gennaio del 1991 separa i momenti delle due scelte.

## **Le attività alternative e i non avvalentisi**

*L'art. 310 del Testo Unico tutela il diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica*

*Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.*

*Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.*

*Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.*



## **Le attività alternative e i non avvalentisi**

Fin dal 1986 le Circolari Ministeriali prevedono l'organizzazione delle attività alternative ad anno già iniziato concedendo un mese di tempo alle scuole per la loro attivazione, ciò comporta una serie di disagi organizzativi all'avvio di ogni anno scolastico.

Tra i detrattori dell'Insegnamento della religione cattolica, alcune associazioni si sono opposte fin da subito alla separazione dei momenti delle scelte e hanno tentato più volte di opporsi a questa decisione. Il Tar del Lazio, con sentenza n. 10273/2020, accoglie il ricorso presentato nel 2013 dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, annullando la disposizione della circolare del MIUR n. 96/2012 e anticipando la scelta di attività alternative.

## **Le attività alternative e i non avvalentisi**

La Circolare Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 precisa dunque che la scelta di attività alternative è operata attraverso un'apposita funzionalità del sistema iscrizioni online dal 31 maggio al 30 giugno 2021.

Questa Circolare Ministeriale va di fatto ad eliminare la possibilità che la normativa dava alle scuole di organizzare le attività alternative entro un mese dall'inizio delle attività didattiche. Le scelte si dovevano concludere entro il 30 giugno 2021 proprio per garantire alle scuole di partire a pieno regime.

La circolare ministeriale, come ricordato, è stata emanata in risposta a una sentenza che accoglie e riconosce le istanze dell' UAAR. In particolare l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti sottolinea la gravità dei ritardi nell'avvio delle attività alternative. Se la circolare intende dare risposta alla sentenza che accoglie queste istanze, è chiaro che tali situazioni non vanno più tollerate. Spetta alle scuole organizzare in modo celere gli spazi e le modalità di svolgimento delle attività alternative.

Il permanere in classe degli studenti non avvalentisi nega loro il diritto di svolgere l'attività scelta, attribuisce una responsabilità non dovuta all'insegnante di religione cattolica e nega agli studenti avvalentisi la possibilità di svolgere regolarmente lezione con il loro docente.

Il rispetto della normativa da parte delle scuole è cosa dovuta e atta a garantire i diritti di tutti i soggetti coinvolti che non sono in alcun modo colpevoli della cattiva gestione delle procedure organizzative e che per primi ne pagano le spese.

# Le attività alternative e i non avvalentisi

1) Quale è la normativa essenziale di riferimento:

L. n.121 1985 (che recepisce l'Accordo di Revisione del Concordato del 1984)

L'art. 310 del Testo Unico

DPR. 175/2012

CM 29452 del 30 novembre 2021

Sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale

Sentenza n. 13 1991 della Corte Costituzionale

sentenza n. 10273/2020 Tar del Lazio

## Le attività alternative e i non avvalentisi

2) Chi e quando esercita il diritto di scelta tra Irc e attività alternative?

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dagli studenti (per la scuola secondaria superiore) al momento dell'iscrizione, come previsto dall'Accordo di Revisione.

3) La scelta se avvalersi oppure no dell'ora di religione cattolica coincide con il momento della scelta dell'attività alternativa?

No. La sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale dichiarò illegittima qualsiasi equiparazione dell'attività alternativa con l'insegnamento di religione cattolica. La sentenza precisa che le due scelte si pongono su due piani completamente distinti: la prima ha infatti a che vedere con la scelta di una attività scolastica e le relative questioni organizzative, la seconda invece riguarda l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito di libertà di scelta religiosa. Per questo stesso motivo la sentenza della Corte Costituzionale n.13 del gennaio del 1991 separa i momenti delle due scelte.

## Le attività alternative e i non avvalentisi

4) Si può cambiare la scelta in corso d'anno?

No. La scelta effettuata al momento dell'iscrizione al nuovo corso di studi ha valore per l'intero corso di studi (e in tutti i casi in cui sia prevista iscrizione d'ufficio) fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta può essere modificata nel periodo dell'anno in cui ci sono le iscrizioni, il cambio però non ha effetto immediato ma a partire dal settembre successivo.

Il Tar del Molise, sez. I, con sentenza 289/12 ha autorizzato il cambio in un caso specifico e Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 4634/18 (molto discussa sul fronte delle violazioni concordatarie), ha convalidato tale pronunciamento. La normativa però non è cambiata: Legge 121/85, vincoli concordatari, DPR 175/2012 e CM annuale sulle iscrizioni.

## **Le attività alternative e i non avvalentisi**

5) Quando si effettua la scelta dell'attività alternativa per coloro che non si avvalgono dell'Irc?

Il Tar del Lazio, sentenza n. 10273/2020, accoglie il ricorso dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti e annulla la disposizione della circolare del MIUR n. 96/2012, anticipando la scelta delle attività alternative, che precedentemente veniva effettuata ad anno scolastico iniziato ed entro un mese dall'avvio delle attività didattiche.

La Circolare Ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021 precisa che la scelta di attività alternative è operata attraverso un'apposita funzionalità del sistema iscrizioni online dal 31 maggio al 30 giugno 2022. Questa precisazione è funzionale all'attivazione delle attività alternative già da settembre.

# Le attività alternative e i non avvalentisi

6) Quali scelte sono possibili?

Le opzioni disponibili sono:

1. Attività didattiche e formative.
2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente.
3. Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (soltanto per alunni/e della scuola secondaria di secondo grado).
4. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

7) Perché è possibile scegliere una alternativa che non comporti un'attività vera e propria?

Dopo la firma dell'Intesa del 1985 si configurò un sistema di opzionalità obbligata tra Irc e attività alternative, ma una serie di ricorsi pose fine a questa configurazione.

## Le attività alternative e i non avvalentisi

8) Quali responsabilità comporta per le scuole l'organizzazione delle attività alternative?

A. L'uscita da scuola comporta il rispetto dei doveri di vigilanza (raccolta di dichiarazioni di genitori e studenti maggiorenni)

B. Le attività di studio assistito e non vanno programmate e organizzate per le relative competenze dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di circolo o di istituto. Le scuole dovranno destinare spazi e locali e definire le modalità di assistenza, fermo restando che la scelta dello studio non assistito non elimina l'obbligo di vigilanza.

C. Le attività didattiche e formative alternative non hanno uno statuto disciplinare, né programmi ministeriali, né libri di testo, né insegnanti con specifica abilitazione. La titolarità spetta alla scuola e non al Ministero, la loro programmazione è compito del Collegio dei docenti.



## Le attività alternative e i non avvalentisi

9) Il Collegio dei docenti può rifiutarsi o evitare di programmare le attività alternative all'insegnamento di religione cattolica?

No, tale obbligo va assolto dopo aver consultato alunni o genitori interessati

10) È consentito l'accorpamento di studenti che scelgono le attività alternative?

Sì. Sul piano organizzativo, la CM 302/86 ricorda che "qualora i contenuti delle attività medesime siano tali da renderlo utile ed opportuno, potrà procedersi all'accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale"

11) Questo accorpamento è previsto anche per gli studenti avvalentesi?

No. Tale possibilità non riguarda gli avvalentesi di Irc.

## Le attività alternative e i non avvalentisi

### 12) Quali possono essere gli argomenti delle attività alternative?

Tali attività non possono prevedere lo svolgimento di programmi di discipline curriculari e nemmeno iniziative di potenziamento riconducibili alle aree di cui all'art.1, c.7 legge 107/2015, poiché in questo caso si verrebbe a creare una situazione di svantaggio nei confronti degli alunni avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica. Malgrado la libertà di programmazione, il Ministero ha offerto alcuni orientamenti per queste attività formative. Da tenere presente è soprattutto la raccomandazione concordataria che mira ad evitare che vi sia discriminazione tra avvalentesi e non. Pertanto la proposta per i non avvalentesi deve essere il più possibile equivalente all'offerta formativa fornita dall'IRC. Tali attività non possono prevedere lo svolgimento di programmi di discipline curriculari (CCMM 129 e 130/86 con riferimento all' Art.7 della legge 517/77, attività di integrazione anche a carattere interdisciplinare) e nemmeno iniziative di potenziamento riconducibili alle aree di cui all' Art. 1, c.7 legge 107/2015, poiché in questo caso si verrebbe a creare una situazione di vantaggio degli alunni avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica. Malgrado la libertà di programmazione, il Ministero ha offerto alcuni orientamenti per queste attività formative. per la scuola d'infanzia la CM 128/86 non menziona alcun contenuto specifico e rinvia invece agli orientamenti educativi in vigore. La CM 129/86 propone per la scuola primaria attività di approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile. Per la secondaria la CM 130/86 propone di approfondire le tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile rintracciabili nei programmi di storia e di educazione civica. La CM 131/86 aggiunge la possibilità di attingere ai programmi di filosofia, suggerendo in particolare di approfondire i documenti del pensiero e dell'esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile. La CM 316/87 fece un tentativo di proposta di attività alternativa con un allegato che non aveva però valore prescrittivo. In ogni caso, il Collegio dei docenti è tenuto a fornire precise motivazioni culturali e pedagogiche per ciascuna attività programmata, precisando ai docenti incaricati dettagliate indicazioni sugli obiettivi, i contenuti e i metodi di lavoro.

## **Le attività alternative e i non avvalentisi**

13) L'Irc e le attività alternative possono essere collocate in fasce orarie marginali per esigenze organizzative?

No. La sentenza n.13/91 della Corte Costituzionale stabilisce che la collocazione dell'insegnamento di religione cattolica nell'ordinario orario delle lezioni non viola alcun principio costituzionale e pertanto non sono giustificate eccezioni sulla collocazione oraria dell'Irc, che segue le regole della collocazione oraria di tutte le altre discipline, con attenzione a non creare un'inaccettabile disparità di trattamento nella distribuzione del carico di lavoro tra gli insegnanti.

## Le attività alternative e i non avvalentisi

### 14) A quali docenti vanno affidate le attività alternative?

Spetta al Collegio dei docenti fissare i criteri di competenza didattica da impiegare nelle attività alternative. A questi criteri sarà opportuno riferirsi nel caso di nomina di docenti e/o eventuali supplenti.

Tale personale viene individuato con un ordine di preferenza tra:

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);

b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);

c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);

d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze - già Direzioni Provinciali del Tesoro - secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

## **Le attività alternative e i non avvalentisi**

15) Quali docenti non possono essere utilizzati per le attività alternative?

La CM 316/87 precisa che non si devono nominare insegnanti già in servizio sulla classe. Anche i docenti dell'organico di potenziamento non possono essere utilizzati per le attività alternative, se non per orario eccedente il loro incarico.

16) Come vengono pagati i docenti a cui vengono affidate le attività alternative?

Esiste un apposito ruolo di spesa fissa per le attività alternative, ciò significa che nel bilancio dello Stato sono iscritti fondi specifici per lo svolgimento di queste attività.

## **Le attività alternative e i non avvalentisi**

17) Anche lo studio individuale assistito e non assistito può dar luogo alla nomina di personale supplente?

No. In questo caso si può utilizzare solo il personale già in servizio nella scuola.

18) Come avviene la valutazione delle attività didattiche e formative alternative alla religione cattolica?

La valutazione delle attività alternative procede con le stesse caratteristiche previste per l'insegnamento di religione cattolica.